



Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 24 maggio 2021

Indice:

- **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**
- **Art. 2 - Celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili**
- **Art. 3 - Funzioni di Ufficiale di Stato Civile**
- **Art. 4 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio dell'interprete**
- **Art. 5 - Luoghi della celebrazione**
- **Art. 6 - Orario della celebrazione**
- **Art. 7 - Tariffe**
- **Art. 8 - Organizzazione momenti di rinfresco e intrattenimento**
- **Art. 9 - Matrimoni e unioni civili celebrati fuori dalla Casa comunale**
- **Art. 10 - Modulistica**
- **Art. 11 - Disposizioni finali**
- **Art. 12 - Entrata in vigore**

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e dell'unione civile che si celebra nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle Unioni Civili) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento Ordinamento dello Stato Civile).

Art. 2 – Celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili

1. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, secondo le modalità richieste dalle parti e ammesse dal presente regolamento, costituisce cerimonia pubblica, alla quale può assistere chiunque, con l'obbligatoria presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
2. L'ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni civili e delle unioni civili, anche celebrati su delega di altro Comune, con un anticipo non superiore ai 6 mesi rispetto alla data desiderata dai nubendi e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati. L'ufficio confermerà il matrimonio previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del D.P.R. 396/2000 ovvero del verbale di richiesta previsto per le unioni civili ovvero al ricevimento dell'atto di delega da parte di altro Comune. Qualora le pubblicazioni di matrimonio ovvero il verbale di richiesta per le unioni civili non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio.
3. Nel periodo superiore ai sei mesi dalla data della celebrazione sarà possibile effettuare una prenotazione preliminare, fermo restando l'obbligo di confermare la stessa successivamente agli adempimenti di cui al comma precedente.
4. Antecedentemente alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile i nubendi o le parti dovranno comunicare all'Ufficio di Stato Civile le esatte generalità dei testimoni e la scelta del regime patrimoniale, mediante l'apposita modulistica, da presentare almeno quindici giorni prima della data fissata per la celebrazione.
5. La celebrazione si svolgerà con le modalità previste dalla Legge: l'Ufficiale di Stato Civile darà lettura degli articoli del Codice Civile ovvero della Legge che regola le Unioni Civili e dell'atto di matrimonio/unione civile, con relative firma dell'Ufficiale di Stato Civile, dei nubendi/parti e dei testimoni. Qualsiasi aggiunta al tradizionale svolgimento del rito, quale gesti rituali (es. scambio degli anelli), scambio di promesse, lettura di poesie, intermezzi musicali, simbolismi vari, non dovrà contrastare con il valore profondo della cerimonia e con rispetto dei luoghi e della sensibilità dei convenuti, rimanendo entro il tempo massimo assegnato. In ogni caso tali iniziative dovranno essere previamente descritte ed anticipate all'Ufficio di Stato Civile per valutarne la compatibilità.

Art. 3 – Funzioni di Ufficiale di Stato Civile

1. I soggetti deputati alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sono stabiliti dalla Legge, la quale individua l'Ufficiale di Stato Civile e la facoltà di delega di detta funzione.
2. Per la celebrazione il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali.
3. La delega alla celebrazione del singolo matrimonio o unione civile può essere concessa, a giudizio del Sindaco, anche a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che non siano incompatibili nei termini di Legge, previa istanza

sottoscritta dalle parti, presentata all'Ufficio di Stato Civile almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione.

4. Il possesso dei requisiti per la concessione delle delega alla celebrazione dovrà essere dichiarato dalla persona indicata quale celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Effettuate le necessarie verifiche e ottenuta la delega delle funzioni di Stato Civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta, il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.
5. L'atto di delega alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, sottoscritto dal Sindaco, è trasmesso alla competente Prefettura .
6. L'Ufficiale di Stato Civile nel celebrare il matrimonio dovrà indossare abbigliamento sobrio, rispettoso del decoro, della carica e della circostanza e deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del DPR 396/2000. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 4 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio dell'interprete

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi a propria cura e spese.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo e comunque non oltre i 5 giorni antecedenti alla data fissata per la celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.
3. Prima di adempiere all'incarico l'interprete dovrà giurare dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatogli, sottoscrivendo apposito verbale.

Art. 5 - Luoghi della celebrazione

1. Il matrimonio civile o l'unione civile sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati, nei seguenti luoghi di proprietà comunale:
 - *Sala Consiliare presso il Palazzo Municipale, P.za Vittorio Emanuele II n. 3;*
 - *Ufficio del Sindaco, presso il Palazzo Municipale;*
 - *Giardino del Palazzo Municipale (retro del Palazzo);*
 - *Giardino della Rocca di Carmignano;*
 - *Spazio d'Arte "Alberto Moretti" Carmignano , sito in Via Borgo n. 4;*
 - *Museo della Vite e del Vino, presso il Palazzo Municipale, P.za Vittorio Emanuele II n. 3;*
 - *Parco Museo "Quinto Martini" di Seano, sito in Via Pistoiese n. 160;*
2. Il matrimonio o l'unione civile possono essere altresì celebrati presso idonee strutture private o di proprietà comunale individuate con apposito atto della Giunta Comunale. Dette strutture per queste occasioni assumono la denominazione di "*casa comunale distaccata*".
3. Per i luoghi di proprietà comunale ai nubendi e/o soggetti da questi autorizzati è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione, previo accordo con il personale a presidio delle sedi a tale funzione deputate e nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti dovranno essere rimossi su disposizione del celebrante o del personale comunale presente. Al termine della cerimonia si dovrà procedere tempestivamente a far risistemare gli spazi così come concessi.
4. E' altresì consentita l'installazione di impianti provvisori dotati di microfono o per la diffusione di musica ovvero l'utilizzo di strumenti musicali, fermo restando che sono a

carico dei richiedenti ogni onere connesso alla riproduzione di brani musicali tutelati dal diritto d'autore e diritti connessi ed evitando di recare disturbo allo svolgimento del rito e allo svolgimento delle altre attività e servizi che operano nei luoghi della cerimonia o in prossimità di essi. La scelta dei brani e degli strumenti deve essere consona al luogo e alla natura istituzionale della celebrazione. E' escluso lo svolgimento di manifestazioni musicali chiassose.

5. Nei luoghi al chiuso di proprietà comunale è vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli annessi spazi e a servizio dei medesimi. In caso di violazioni alla presente disposizione, gli sposi saranno tenuti a versare la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
6. E' richiesto il massimo rispetto, cura di accesso e uso dei luoghi. Nel caso in cui si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare dei danni stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente. Il Comune di Carmignano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
7. La visita delle sale e degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni di proprietà comunale può avvenire previo appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile, durante l'orario di apertura del medesimo.
8. Nulla osta alla presenza alla cerimonia di animali da affezione, purché sotto la diretta responsabilità di un incaricato il quale dovrà vigilare sul loro comportamento. Non sono ammessi voli di colombe, farfalle o simili.
9. Per l'utilizzo, l'arredamento e/o l'allestimento delle sedi distaccate di proprietà privata i nubendi dovranno accordarsi con la proprietà e/o con il gestore, secondo i regolamenti e/o i contratti in uso alla struttura.

Art. 6 - Orario della celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei seguenti orari di servizio ordinario:

	<i>Orario antimeridiano</i>		<i>Orario pomeridiano</i>	
<i>lunedì</i>	9.00	12.30	15.00	18.00
<i>martedì</i>	9.00	12.30	=====	=====
<i>mercoledì</i>	9.00	12.30	=====	=====
<i>giovedì</i>	9.00	12.30	15.00	18.00
<i>venerdì</i>	9.00	12.30	=====	=====

2. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile fuori dall'orario di servizio ordinario potrà avvenire, su domanda degli interessati, tra le ore 09.00 e le ore 19.00 in tutti i giorni dell'anno esclusi quelli espressamente indicati dal comma successivo.
3. Le celebrazioni sono sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 1° maggio; il 15 agosto; il 1° novembre, il 25, 26 e 31 dicembre. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno 29 settembre, festa del Patrono.

Art. 7 - Tariffe

1. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è dovuto il pagamento di una tariffa comunale, il cui importo è determinato dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei servizi offerti per la celebrazione e dei costi sostenuti dall'Ente, con agevolazioni nel caso uno dei nubendi o una parte dell'unione civile sia residente nel Comune di Carmignano e con differenziazione in ragione dell'orario di celebrazione.

2. Per i matrimoni e le unioni civili celebrati in orario di servizio ordinario, come indicato all'art. 4, non è dovuto alcun rimborso spese, purché almeno uno dei due nubendi o delle parti dell'unione civile sia residente nel Comune di Carmignano e le celebrazioni avvengano in una delle sale o in uno dei luoghi di proprietà comunale.
3. Nel caso in cui la celebrazione avvenga presso le sedi distaccata, di proprietà privata, è previsto il pagamento della relativa tariffa.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
5. Il pagamento della tariffa, ove prevista, deve avvenire entro 15 giorni antecedenti alla data fissata per la celebrazione, con le modalità previste dall'Ufficio di Stato Civile.
6. In caso di mancato pagamento della tariffa comunale nei termini previsti dal comma precedente la prenotazione della celebrazione si intenderà annullata e non sarà dovuto dal Comune alcun rimborso per gli oneri organizzativi e per le spese già sostenute dai richiedenti.

Art. 8 - Organizzazione momenti di rinfresco e intrattenimento

1. I nubendi o le parti dell'unione civile potranno richiedere all'ufficio competente la concessione per organizzare un rinfresco successivo alla celebrazione all'interno degli spazi di proprietà comunale già identificati come idonei dall'Amministrazione Comunale per la celebrazione del matrimonio civile o unione civile, fermo restando che tutte le attività legate all'organizzazione saranno a totale carico delle parti.
2. Per l'organizzazione del rinfresco gli spazi saranno resi disponibili, esclusivamente nel caso in cui non sia in programma altro rito e/o attività, a partire da due ore prima della celebrazione e la fase di rimozione degli allestimenti dovrà essere garantita nel tempo massimo di tre ore dalla celebrazione. Sarà a totale carico delle parti l'attività di pulizia finale. Per gli spazi aperti nel caso di impossibilità di svolgimento del rinfresco, a causa di avverse condizioni atmosferiche sarà onere delle parti assicurarsi l'eventuale disponibilità di una sede privata, fatta salva la disponibilità di altra sede comunale a tal fine fruibile.
3. Nessun programma di intrattenimento potrà essere svolto se non previamente comunicato all'atto della concessione degli spazi all'Ufficio di Stato Civile e se non sia dallo stesso Ufficio autorizzato. L'Amministrazione detiene in merito la massima discrezionalità decisionale, tenuto conto della vocazione primaria delle sedi individuate, prevalentemente destinate ad attività culturali, a sede di rappresentanza istituzionale e di attività lavorativa per l'esercizio delle funzioni demandate all'ente locale.

Art. 9 - Matrimoni e unioni civili celebrati fuori dalla Casa comunale

1. La celebrazione fuori della casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile. In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.
2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni.
3. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.
4. Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni fuori dalla Casa comunale.

Art. 10 - Modulistica

1. Al fine di consentire la presentazione delle istanze e di quanto necessario per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, l'Ufficio di Stato Civile predispone modelli conformi alla normativa vigente e li rende disponibili sul sito internet istituzionale dell'Ente.
2. Tutte le istanze e dichiarazioni possono essere presentate nelle forme e nei modi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:
 - Codice Civile
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
 - Legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - Statuto Comunale.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti ed in particolare il Regolamento approvato con D.C.C. n. 68 del 11.09.2006 (modificato con D.C.C. n. 4 del 06.02.2013).